

Scendo ora ad una particolarità speciale che l'onorevole ministro ha creduto di osservare nell'articolo proposto dalla Commissione, cioè che l'idea che sia compreso anche il tesoriere provinciale nella redazione adottata dalla Commissione, non ci sia propriamente; e per rispondere anche sotto questo rapporto alle giuste osservazioni del ministro delle finanze, la Commissione aderisce a che sia variato l'ultimo alinea dell'articolo in questo modo: « sono applicabili alle cauzioni del ricevitore provinciale, per quanto riguarda l'esercizio delle tesorerie, le norme stabilite per le cauzioni dei contabili dello Stato. »

**GARAU.** Accetto la redazione proposta dalla Commissione.

**LOVITO.** Dopo che la Commissione in quest'emendamento ha stabilito che i ricevitori dovranno dare un'altra cauzione perchè tesoriere, io non trovo la ragione per cui essi debbano dare una cauzione corrispondente all'ammontare d'una rata *delle sovrimposte provinciali*, poichè essi già la danno, quanto alle sovrimposte provinciali, con la disposizione introdotta dalla Commissione, relativa alla *cauzione suppletoria* che viene determinata dalla deputazione provinciale.

Se la Commissione ha veduto questo, che a me pare chiarissimo, allora concordi con me nel sopprimere queste parole: « e delle sovrimposte provinciali. »

**PRESIDENTE.** Onorevole Lovito, se ha delle proposte da fare, favorisca di trasmetterle al banco della Presidenza.

**LOVITO.** La mia proposta è semplicissima: si tratta di sopprimere le parole: « e delle sovrimposte provinciali, » perchè importerebbero una duplicazione di cauzione, in quanto che la cauzione suppletoria che dà il ricevitore provinciale si riferisce alle entrate della provincia; e siccome tra gli introiti della provincia, oltre le rendite che possono venire da altri cespiti, come da beni patrimoniali, ci sono quelli delle sovrimposte, così a me pare di ravvisare una duplicazione di cauzione in queste parole di cui propongo la soppressione.

**CORRENTI.** Darò all'onorevole Lovito (che prego di non allontanarsi dalla Camera) le spiegazioni da lui desiderate rispetto a quelle disposizioni scritte nell'articolo che si discute, che a lui sembrano una superfluità ed una duplicazione. Il ricevitore provinciale, sia o non sia cassiere della provincia, sia o non sia incaricato di esigere i redditi speciali della provincia, deve, per necessità dell'istituzione, ricevere dagli esattori comunali le sovrimposte provinciali che si esigono nei comuni, e che non possono riscuotersi separatamente dalle imposte, e per questo appunto si chiamano *sovrimposte*.

Ora, non vi è bisogno di un mandato speciale della provincia perchè il ricevitore provinciale raccolga le quote delle imposte dirette coll'appendice delle sovrimposte provinciali. Ma, oltre le sovrimposte che do-

vanno versarsi o tenersi a disposizione della provincia, vi ponno essere e vi sono d'ordinario altre rendite speciali della provincia, nascenti o da una imposta speciale o da redditi di altra natura.

Ora, per questi redditi la provincia può avere un suo speciale esattore o cassiere, oppure può incaricarlo il ricevitore provinciale. Per tutto ciò credo che sia giusta la redazione dell'articolo 58, e penso che non si possano sopprimere quelle parole che all'onorevole Lovito parevano inutili o peggio, ma che hanno la loro ragione e la loro naturale spiegazione.

**PRESIDENTE.** Insiste l'onorevole Lovito sulla sua proposta?

**LOVITO.** Non insisto, perchè quello che ha detto ora l'onorevole Correnti riesce molto chiaro per me, ma non riesce punto chiara la dizione dell'articolo; inquantochè l'esattore della provincia (chiedo all'onorevole Correnti) esigerebbe anch'esso le sovrimposte provinciali? Credo certo che sì; ecco perchè io vedeva nelle parole *sovrimposta provinciale* una duplicazione di garanzia. Questo è indubitato. Ma, poichè l'onorevole Correnti ha dichiarato che la cauzione suppletoria si riferisce ad introiti provenienti alla provincia da tutta altra parte che le sovrimposte provinciali, in seguito a questa dichiarazione, se la Camera crede che la dizione dell'articolo sia chiara, io non insisto; ma, per me, non è delle più esatte.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo 58:

« Il ricevitore provinciale presta una cauzione in beni stabili od in rendita sul debito pubblico dello Stato, corrispondente all'ammontare di una rata delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali, oltre una cauzione suppletoria, che viene determinata dalla deputazione provinciale, quando il ricevitore provinciale sia anche esattore e cassiere della provincia.

« La cauzione è accettata dal ministro delle finanze la deputazione provinciale accetta la cauzione per quella parte che riguarda la provincia, riservata l'approvazione del ministro.

« Oltre alla cauzione il ricevitore provinciale risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi assunti.

« Sono applicabili alla cauzione del ricevitore provinciale, per quanto riguarda l'esercizio della tesoreria erariale, le norme stabilite per le cauzioni dei contabili dello Stato. »

(È approvato.)

« **TITOLO V. Dei versamenti.** — Art. 59. Entro dieci giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla provincia nella cassa del ricevitore provinciale, e tiene a disposizione del comune la quota di sua spettanza, abbenchè non abbia riscossa dai contribuenti la rata maturata, fatta eccezione per le entrate comunali, per le quali non risponde che delle somme